



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento
di Scienze per
l'Economia e l'Impresa



MARCHINI
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO, TRIBUTARIO E
DI STRATEGIA D'IMPRESA

Accordo Tra

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell'Università degli Studi di Firenze (UNIFI) con sede legale in 50127 Firenze, Via delle Pandette 32 – Partita IVA e Codice Fiscale 01279680480, con il Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing, e Controllo (AAC), rappresentato per la firma del presente accordo dalla Prof.ssa Maria Elvira Mancino in qualità di Direttrice del Dipartimento autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino nonché dal Prof. Francesco Mazzi quale responsabile scientifico dell'accordo nonché Presidente del Corso di Laurea Magistrale in AAC

e

MARCHINI & ASSOCIATI – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa con sede legale in 50132 Firenze, Piazzale Donatello n. 3 e 4, P. IVA 05525480488, rappresentata per la firma del presente accordo da dott. Luciano Bertolini, C.F. BRTLCN62P06E715A, in qualità di socio fondatore

di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- La **MARCHINI & ASSOCIATI** – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa è un'azienda privata che ha tra i propri obiettivi: promuovere attività di collaborazione tra mondo accademico e mondo produttivo, approfondire e coinvolgere gli studenti per la conoscenza della realtà aziendale e facilitare l'apertura di opportunità di apprendimento e professionali promuovendo così l'occupazione giovanile e lo sviluppo e la crescita di giovani talenti provenienti dall'indotto universitario sul territorio.
- L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali promuove collaborazioni con soggetti significativi del contesto territoriale; favorisce la collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e per attuare attività di orientamento ai percorsi di studio universitari nonché per favorire l'occupazione dei propri laureati. Fra le attività previste in questo percorso rientrano: seminari e incontri all'interno degli insegnamenti dei singoli corsi di laurea, promozione di tirocini, laboratori e tesi di laurea, intere giornate volte a laboratori didattici, affiancamento temporaneo a manager aziendali, collaborazione nell'organizzazione di studi e ricerche ed eventi pubblici sia in ambito accademico che all'interno dell'azienda e ogni altra attività in grado di raggiungere le finalità istituzionali.
- Le parti intendono sviluppare e consolidare reciproci rapporti di collaborazione nel perseguimento delle rispettive finalità e nel rispetto dei propri statuti collaborando con azioni di sistema volte a ottimizzare le sinergie tra il mondo universitario e il mondo produttivo rendendo più efficaci le interazioni per lo sviluppo di iniziative formative, di orientamento ai percorsi formativi e di orientamento al lavoro, di progetti di ricerca e innovazione. Il progetto è di reciproco beneficio e comune interesse: la collaborazione porterà occasioni di confronto, crescita e opportunità di grande valore con lo scopo di consolidare il rapporto tra due importanti realtà territoriali.



Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per la definizione delle modalità di attuazione delle tematiche di interesse comune riportate nelle premesse.

Per specifici progetti e iniziative potranno essere stipulati singoli e successivi accordi attuativi di dettaglio nel rispetto del presente Accordo nelle modalità e nelle forme più funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

Gli accordi attuativi di cui all'Art. 2 dovranno riportare il riferimento al presente Accordo e disciplinare termini e modalità di attuazione della collaborazione specificando in particolare: gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria; gli aspetti legati alla riservatezza e all'utilizzo della proprietà dei risultati nonché gli aspetti relativi alla sicurezza, alla protezione sanitaria del personale coinvolto e all'utilizzazione di locali, laboratori e attrezzature oltre a eventuali oneri.

Art. 4 - Attività

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le parti si impegnano ad organizzare e partecipare, almeno una volta all'anno, ad una o più delle seguenti attività:

1. **Laboratori** operativi volti a consentire esperienze applicative in azienda agli studenti del Corso di Studio di Accounting, Auditing, e Controllo, con eventuale riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) previa verifica dell'attività svolta dal singolo studente e valutazione e approvazione del competente Consiglio di Corso di Studio;
2. **Tesi di Laurea** su argomenti di comune interesse scientifico ed operativo;
3. **Tirocini formativi e di orientamento**: Promozione di tirocini formativi e di orientamento, da regolamentare mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni di tirocinio individuali o di struttura e dei relativi progetti formativi: MARCHINI & ASSOCIATI – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa si impegna a tal fine ad aprire posizioni per promuovere tirocini.

Inoltre, le parti si impegnano reciprocamente ad organizzare e partecipare alle seguenti attività:

1. **Testimonianze** ed interventi di esperti aziendali nell'ambito dell'attività didattica dei corsi curriculari, cicli brevi di docenza, moduli integrativi o seminari tecnici affidati a esperti ed alte professionalità aziendali nell'ambito di corsi curriculari. L'effettiva realizzazione di tali attività rimarrà subordinata alla preventiva valutazione di congruità scientifico-didattica e alla formale approvazione da parte dei competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo in materia di affidamento della docenza.
2. **Career day** volti a fornire l'opportunità a laureandi e laureati di proporsi sul mercato del lavoro.

Per il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, il responsabile scientifico del presente Accordo è il Prof. Francesco Mazzi, mentre per MARCHINI & ASSOCIATI – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa dott. Luciano Bertolini, C.F. BRTLCN62P06E715A, in qualità di socio fondatore.

Art. 5 - Durata, rinnovo e recesso



La durata del presente accordo è di cinque anni a partire dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in forma scritta. Ciascuna Parte può recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sessanta giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Resta inteso che, in caso di recesso o scadenza dell'Accordo per decorso termine, eventuali convenzioni attuative di cui al precedente Art. 2 che non siano ancora concluse non verranno interrotte prima della loro scadenza.

Art. 6 – Oneri finanziari

Le Parti danno atto che dal presente accordo non deriva alcun onere finanziario, né alcun impegno di spesa o corrispettivo a carico delle Parti. Ciascuna Parte provvede alle attività previste dal presente Accordo mediante proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Qualora la realizzazione di specifici progetti o accordi attuativi di cui all'Art. 2 comporti l'insorgenza di oneri finanziari o la previsione di finanziamenti/corrispettivi, questi saranno preventivamente approvati e formalizzati mediante la sottoscrizione dei relativi accordi attuativi.

Art. 7 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

-Per il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze:

PEC: disei@pec.unifi.it

Mail: segreteria@disei.unifi.it

-Per MARCHINI & ASSOCIATI – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa:

PEC: marchinieassociati@legalmail.it

mail: lbertolini@marchinieassociati.it

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse. È pertanto fatto divieto di farne uso in assenza di espressa autorizzazione scritta del titolare.

Le Parti autorizzano all'uso dei rispettivi segni distintivi per le sole attività di comunicazione che verranno svolte per realizzare l'iniziativa, previa visione ed approvazione scritta del materiale comunicativo specificatamente predisposto e per la durata del presente accordo. E' espressamente escluso l'uso dei segni distintivi delle Parti per scopi di promozione commerciale o professionale.

Resta inteso che il diritto all'uso dei segni distintivi così come sopra descritto non potrà essere ceduto a soggetti terzi.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano, per tutta la durata dell'accordo, a:

-non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

-non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di informarsi reciprocamente e di acconsentire al trattamento dei dati personali dei rispettivi rappresentanti, referenti e dipendenti coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, in conformità



al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ciascuna Parte tratta i dati personali in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le sole finalità connesse alla gestione amministrativa ed esecutiva del rapporto contrattuale ed all'adempimento dei correlati obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. b e c GDPR).

I dati saranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per il periodo successivo imposto dalla normativa in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

Ciascuna Parte garantisce agli interessati dell'altra Parte l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) mediante richiesta da inviare ai recapiti indicati all'Art. 7.

Qualora la realizzazione di specifici accordi attuativi (Art. 2) comporti il trattamento congiunto o delegato di dati personali di terzi (es. banche dati di studenti o utenti), le Parti provvederanno a disciplinare tempestivamente i relativi ruoli ai sensi dell'art. 26 GDPR (Contitolarità) o dell'art. 28 GDPR (Designazione a Responsabile del trattamento).

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-UE. Qualora tale trasferimento si dovesse rendere necessario, avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE o delle garanzie di cui all'art. 46 del GDPR.

Art. 11 – Prevenzione della corruzione

Le Parti prendono atto dei contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze e delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PIAO) dell'Ateneo. MARCHINI & ASSOCIATI – Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa si impegna ad uniformare la propria condotta ai principi ivi previsti e alla normativa di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, ove applicabile. Le Parti dichiarano di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle normativa sopra richiamata.

Art. 12 – Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Qualora le attività si svolgano presso le strutture di una delle Parti, la Parte ospitante assume l'onere di predisporre le cautele necessarie, informare ed addestrare i soggetti ospitati sui rischi specifici ed assicurare il rispetto delle misure preventive e dei regolamenti aziendali/universitari vigenti. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività previste, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge in materia di Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per il proprio personale coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo, per lo svolgimento delle attività preventivamente concordate e nei limiti dei luoghi e dei tempi autorizzati dai referenti dell'Accordo.

Art. 14 – Diritti di proprietà intellettuale e pubblicazioni

I Risultati sono di proprietà della Parte che li genera. Ciascuna Parte rimane titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti riconoscono che per la natura delle attività di cui alla presente convenzione, non è previsto che l'attività svolta dalle parti possa comportare Foreground. Nell'ipotesi in cui si generino risultati proteggibili, le Parti ne disciplineranno la titolarità ed i diritti di sfruttamento con separato accordo scritto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento
di Scienze per
l'Economia e l'Impresa



MARCHINI
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO, TRIBUTARIO E
DI STRATEGIA D'IMPRESA

Nessuna Parte può pubblicare o divulgare i Risultati e le Informazioni senza la previa approvazione scritta dell'altra Parte, che non può essere irragionevolmente negata. La Parte che intende pubblicare deve presentare all'altra Parte una copia delle pubblicazioni, estratti, abstract, presentazioni e locandine e similari almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione alla rivista ovvero alla commissione organizzativa dell'evento; l'altra Parte avrà 20 (venti) giorni di tempo per valutare l'eventuale pregiudizio alla divulgazione. Trascorso tale termine senza obiezioni motivate, il consenso si intende accordato.

Art. 15 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. In caso di mancato accordo, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Firenze.

Art. 16 - Registrazione e bollo

Il presente Accordo è redatto in formato digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo, quantificata in € 32,00 ed assolta mediante n. 2 marche da bollo, è equamente suddivisa tra le parti.

Per il Dipartimento di Scienze per
l'Economia e l'Impresa dell'Università degli
Studi di Firenze,

Il Direttore del DISEI

Prof. ssa Maria Elvia Mancino



Firmato
digitalmente da
MARIA ELVIRA
MANCINO
Data: 30/09/2026
20:11:41 CEST

Per MARCHINI & ASSOCIATI –
Studio Societario, Tributario e di
Strategia d'Impresa,

Il Socio Fondatore
Luciano Bertolini



23.09.2026
19:33:57
GMT+02:00

PII responsabile scientifico,

Presidente del Corso di
Laurea Magistrale in AAC
Prof. Francesco Mazzi



Firmato
digitalmente da
FRANCESCO
MAZZI
Data: 30/09/2026
15:40:52 CEST